

DECRETI LEGGE ALL'ESAME DEL PARLAMENTO PER LA CONVERSIONE	
Oggetto e iter	Contenuto
<p>DL 201/2024 “Misure urgenti in materia di cultura” (DDL 2183/C)</p> <p><i>Approvato nel CDM del 23 dicembre scorso</i></p> <p><i>Termine di conversione: 25 febbraio 2025</i></p> <p><i>Assegnato alla Commissione Cultura della Camera</i></p> <p><i>Relatore: il Presidente della Commissione, On. Vincenzo Mollicone (Fdl)</i></p> <p><i>Avvio esame: 8 gennaio</i></p>	<p>Il testo prevede, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> -l'adozione da parte del Ministro della Cultura del “Piano Olivetti per la cultura” al fine, tra l'altro, di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di collaborazione tra pubblico e privato; promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento (art. 1); - l'istituzione di un'unità di missione per la diplomazia culturale con l'Africa e il Mediterraneo che, tra l'altro: esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni Internazionali africane; coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della Cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano (art. 2); - l'autorizzazione di spesa di 800 mila euro per l'anno 2025, al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, (art. 4); - l'inserimento delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 63 del Codice Appalti (art. 7); -la ridenominazione della Scuola dei beni e delle attività culturali con «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali» che coordina i corsi di alta formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici ed istituti (art. 8); - che non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi del Ministero della Cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 9); -l'aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nel DL 109/2019 sulla riorganizzazione del Ministero della Cultura relativi, rispettivamente, alla deroga all'obbligo per la PA di adozione per ciascun affidamento diretto di un provvedimento motivato della valutazione di congruità economica dell'offerta e dei vantaggi per la collettività di cui all'art. 7, c. 2 del Codice Appalti e all'applicazione, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società in house del medesimo Ministero, della disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 57 del Codice Appalti (art. 10).
<p>DL 202/2024 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (DDL 1337/S)</p>	<p>Il testo prevede, tra l'altro:</p>

Approvato nel CDM del 9 dicembre scorso

Termine di conversione: 25 febbraio 2025

Assegnato alla Commissione Affari
Costituzionali del Senato

Relatori:

Sen. Costanzo Della Porta (Fdl)

Sen. Daisy Pirovano (Lega)

Avvio esame: 8 gennaio

-inserimento **nel Dlgs 165/2001 Testo unico del lavoro alle dipendenze delle P.A. di una norma a regime** in cui viene stabilito, a decorrere dall'anno 2025, un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga (art. 1 c. 1);

-proroga al 31 dicembre 2025 del termine di cui all'art. 42-bis del DL 23/2020 per il **completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa** e, conseguentemente, della durata dell'incarico del Commissario straordinario (art. 1 c. 5);

-**proroga al 30 aprile 2025 delle disposizioni in materia di responsabilità erariale** di cui all'art. 21, c. 2, del DL 76/2020 volte a limitare la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto (art. 1 c. 9);

- **proroga** al 30 giugno 2025 delle attività del **Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali** e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7, ai sensi dell'articolo 1 del DL 5/2024 (art. 1 c. 10);

-**possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024 rilasciati ai cittadini ucraini**, beneficiari di protezione temporanea. Per tali categorie di soggetti viene prevista la **possibilità**, al momento della richiesta di rinnovo, **di convertire** il permesso di soggiorno **in permesso di soggiorno per motivi di lavoro** (art. 2 cc. 2 e 3);

-proroga al 30 novembre 2025 del termine di cui all'art. 1, c. 738 e ss, della L. 160/2019 per la **registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) delle misure straordinarie** adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 **con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU)**. Proroga, inoltre, al 30 novembre 2025 della **sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione** degli aiuti di Stato con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) (art. 3 cc. 1 e 2);

-proroga al 31 dicembre 2025 del termine di cui all'articolo 15-bis, c.1, del DL 13/2023 entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare **richiesta di trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, degli immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio** (art. 3, c.3);

-proroga al 31 dicembre 2025 della previsione della **mancata applicazione delle riduzioni del canone di mercato sui contratti di locazione passiva stipulati dalle P.A** di cui all'art. 16-sexies del DL 146/2021 (art. 3, c. 4 lett.a);

-**sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell'autorizzazione per i confidi**, conseguente al venir meno del requisito del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d'Italia l'avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione (art. 3, c.8);

-in attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, proroga al 1° gennaio 2026 del termine di cui all'art. 5, c. 15-quater del DL 146/2021 a decorrere

dal quale trova **applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi** (art. 3, c. 10);

-proroga al 2025 del termine di **durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma** del 24 agosto 2016, di cui all'art. 18, c. 2, del DL 8/2017 (art. 6, c. 3);

-proroga al 31 dicembre 2025 dei **contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata** di cui all'art. 1-bis del 132/2023. Si tratta del programma straordinario per la costruzione di alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati a contrastare la criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di Ufficio. In particolare, viene disposta la proroga delle norme che consentono all'assegnatario la possibilità di esercitare il **diritto di prelazione** alla scadenza del periodo di locazione, disponendo che i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della disposizione siano da intendersi rinnovati fino al 31 dicembre 2025, salvo l'intervento di un provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile (art. 7, c. 1);

-proroga di ulteriori sei mesi dei **termini di inizio e conclusione lavori di edilizia privata di cui all'art. 10-septies del DL 21/2022** (art. 7, c.2);

-proroga al 30 aprile 2025 dei termini di cui all'art. 13, c. 17-bis, del DL 183/2020 relativi **all'adeguamento ai criteri di sicurezza del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie** (art. 7, c.3);

- estensione anche al 2025 della **sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal Codice della strada** ai sensi dell'articolo 195 del D.lgs. 285/1992 (art. 7, c. 4)

-**eliminazione del termine** di tre anni previsto dall'art. 17-bis, c. 41, del DL 152/2021 **per l'adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati** attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica (art. 11 c.2);

-proroga al 31 marzo 2025 del termine per **l'obbligo di stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali** per le categorie di imprese di cui all'art. 1, c. 101, della L. 213/2023 (art. 13);

-proroga al 31 dicembre 2025 **dell'applicazione delle misure di semplificazione** di cui all'art. 6, c. 2-septies, del DL 50/2022 **per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali (art. 14, c. 2);

-**proroga al 31 dicembre 2015 del termine** di cui all'art. 19, c. 1, lett. b), del Dlgs 81/2015, **entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi** (art. 14 c. 3);

-proroga al 31 dicembre 2027 della facoltà di cui all'art. 31, c. 2, del DL 13/2023 **per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della**

	<p>progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione del compendio di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato «Città dello Sport». L'Agenzia del Demanio è, inoltre, autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato e può utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni (art. 15, c.2);</p> <p>-viene assegnata al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio l'attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 (art. 16, c.1);</p> <p>-proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina. Si prevede, in particolare, che con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente vigenti. Le suddette ordinanze possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il Decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 142/2015 (art. 20);</p> <p>-disposizioni abrogative (art. 21)</p>
<p>DL 208/2024, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del PNRR (DDL 2184/C)</p> <p><i>Approvato dal Cdm del 23 dicembre scorso</i></p> <p><i>Termine di conversione: 1° marzo 2025</i></p> <p><i>Assegnato alle Commissioni Bilancio e Ambiente della Camera</i></p> <p><i>Relatori da nominare</i></p>	<p>Il testo prevede, tra l'altro:</p> <p>-Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile (art.1)</p> <p>Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 123/2023 è demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.</p> <p>Per la realizzazione degli interventi si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.</p>

Ufficio di presidenza per programmazione
lavori: 8 gennaio

Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri e per la sua realizzazione è autorizzata la spesa complessiva di euro 180 milioni nel triennio 2025-2027, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

-Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (art. 2)

La misura è connessa alla grave crisi idrica nel territorio della Regione siciliana, rispetto alla quale è stato già deliberato il 6 maggio 2024 lo stato di emergenza di rilievo nazionale. E' diretta a tenere conto delle ulteriori necessità emerse dall'entrata in vigore del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 (di seguito decreto-legge n. 39/23) e, in particolare, ad accrescere l'efficacia del coordinamento di tutte le iniziative e le attività programmatiche finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento delle infrastrutture idriche.

In particolare, il comma 1, dopo aver riconosciuto la necessità di provvedere in via di urgenza alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, individua nella società Sicilia acque s.p.a. il soggetto attuatore.

-Disposizioni urgenti in materia di protezione civile (art.3)

Al comma 1 viene previsto che il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (Sindaco Gualtieri) **può chiedere il supporto delle strutture operative di protezione civile in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo;**

al comma 2 viene previsto che, a decorrere dalla scadenza (31 dicembre 2024) dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il soggetto subentrante cui sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziato e disponibili, è autorizzato, a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico. Il soggetto subentrante provvede, inoltre, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per il 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, nonché alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle misure.

-Disposizioni in materia di lavoro (art.4)

	<p>Vengono, tra l'altro, ricompresi nel programma europeo "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) anche i contratti di solidarietà;</p> <p>-Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture(art.5)</p> <p>Al comma 1 si prevede che, a decorrere dalla entrata in vigore della disposizione, i compiti e le funzioni esercitate dal Commissario straordinario, incaricato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, siano trasferiti all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, unitamente alle risorse finanziarie eventualmente disponibili.</p> <p>Ai commi 3 e 4 vengono prorogati i termini di cui all'art. 94-bis del DL 18/2020 relativi al Commissario straordinario per la funivia di Savona.</p> <p>-Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR (art.6)</p> <p>Viene disposto che ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato sono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie.</p> <p>-Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR (art.7)</p> <p>Viene previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito siano individuate, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal co. 2, lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b) (previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS <i>Academy</i>), c), d) (previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS <i>Academy</i>, le università e i centri di ricerca) e) e f) dell'art. 26 del DL 144\2022, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.</p>
<p>DL 178/2024 recante misure urgenti in materia di giustizia (DDL 1315/S)</p>	<p>Il testo prevede, tra l'altro:</p> <p>-Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzione del sistema giudiziario (art.6)</p>

Approvato dal Cdm del 29 novembre scorso

Termine di conversione: 28 gennaio 2025

Assegnato alla Commissione Giustizia del Senato

Relatore:

Sen. Sergio Rastrelli (Fdi)

Seguito esame: 8 gennaio

Volto a modificare l'art. 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 sulla nomina del **Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria**.

In particolare, si precisa che sono esclusi gli interventi per i quali, alla data del 1° dicembre 2024, risulti già affidato l'incarico di progettazione. Viene inoltre previsto che il DPCM che approva il programma degli interventi sia adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti e a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate, nonché avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione.

L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. La **durata della gestione commissariale viene prolungata fino al 31 dicembre 2026** ed entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una **relazione sullo stato di attuazione del programma** ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

- Norma di interpretazione autentica di disposizioni modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui all'articolo 56 del Dlgs n. 136/2024 (art.8)

Viene disposto che l'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che **l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.